

Regione Piemonte

Provincia di Torino



CITTA' DI TORINO

PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

Norme Tecniche di Attuazione

NTA_CA_1_10_trn

maggio 2010



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE VERDE E AMBIENTE

Il Dirigente Settore Ambiente e Territorio
Ing. Federico SAPORITI

Il Responsabile Tecnico
Ing. Enrico GALLO



Dott. Riccardo Giovinetto

Dott. Stefano Roletti

Rural Site

via Carlo Alberto, 28 - 10090 San Giorgio Canavese
(Torino) - Italy - tel. +39 347 2631589 / +39 0124 325168
www.envia2001.it

Collaborazione:

Dott. Francesca Gazzani

Dott. Ing. Tiziano Guidetto

Organizzazione del documento

TITOLO I	NORME GENERALI	4
Art. 1	Finalità, obiettivi e criteri del <i>Piano di Classificazione Acustica</i>	4
Art. 2	Definizioni	4
TITOLO II	CLASSIFICAZIONE ACUSTICA	7
Art. 3	Zone omogenee.....	7
Art. 4	Fasce Cuscinetto	7
Art. 5	Ambiti da trasformare.....	8
Art. 6	Zone particolari	8
TITOLO III	LIMITI ACUSTICI	12
Art. 7	Limiti di Zona	12
Art. 8	Limiti delle infrastrutture di trasporto stradali	13
Art. 9	Limiti delle infrastrutture di trasporto ferroviarie.....	14
TITOLO IV	VARIAZIONI DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA	15
Art. 10	Modifiche e revisioni della Classificazione acustica.....	15
TITOLO V	DISCIPLINA DELLE TRASFORMAZIONI URBANISTICO-TERRITORIALI.....	16
Art. 11	Trasformazioni urbanistico-territoriali oggetto di verifica di compatibilità	16
Art. 12	Documentazione di Verifica di Compatibilità	16
Art. 13	Contenuti della documentazione di Verifica di Compatibilità	17
TITOLO VI	PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO.....	19
Art. 14	Piano di Risanamento Acustico Comunale	19
TITOLO VII	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	20
Art. 15	Norme transitorie e finali	20

TITOLO I NORME GENERALI

Art. 1 Finalità, obiettivi e criteri del *Piano di Classificazione Acustica*

1. Il *Piano di Classificazione Acustica* del territorio comunale suddivide il territorio secondo le sei classi di destinazione d'uso definite nella Tabella A del *D.P.C.M. 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"*, ai sensi dell'articolo 6 della *L.447/95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico"* e dell'art 5, comma 2, della *Legge Regionale n° 52 del 20 ottobre 2000 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico"*.
2. Il *Piano di Classificazione Acustica* integra gli strumenti urbanistici vigenti, con i quali è coordinato, al fine di armonizzare le esigenze di tutela dell'ambiente esterno e abitativo dall'inquinamento acustico con la destinazione d'uso e le modalità di sviluppo del territorio.
3. Il *Piano di Classificazione Acustica* di Torino è disciplinato secondo "zone omogenee", "fasce cuscinetto", "ambiti da trasformare" e "zone particolari" diversamente classificate in funzione delle norme vigenti, dei caratteri insediativi e degli indirizzi dettati dagli strumenti di pianificazione territoriale comunale.
4. L'attuazione del *Piano di Classificazione Acustica* avviene secondo le prescrizioni dettate dalle presenti Norme e le indicazioni riportate sulle Tavole di Piano, nell'osservanza delle leggi vigenti e del "Regolamento comunale per la tutela dall'inquinamento acustico".
5. Il *Piano di Classificazione Acustica* è costituito dai seguenti elaborati:
 - a. Tavole di Piano:
 - i. Fase II - Analisi territoriale di completamento e perfezionamento della bozza di Classificazione Acustica - Sezioni S01÷S12 - (scala 1 : 5.000) - (Tavole 1);
 - ii. Fase III - Omogeneizzazione della Classificazione Acustica - Sezioni S01÷S12 - (scala 1 : 5.000) - (Tavole 2);
 - iii. Fase IV - Inserimento delle fasce "cuscinetto" e delle fasce di pertinenza delle infrastrutture dei trasporti Sezioni S01÷S12 - (scala 1 : 5.000) - (Tavole 3);
 - iv. Accostamenti critici residui all'interno del *Piano di Classificazione Acustica* - Sezioni S01÷S12 - (scala 1 : 5.000) - (Tavole 4);
 - b. Norme Tecniche di Attuazione;
 - c. Relazione descrittiva.
6. Ai fini della precisa identificazione dei confini delle zone il riferimento è rappresentato dalle perimetrazioni definite dal P.R.G.C.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione delle presenti norme si fa riferimento alle seguenti definizioni:

- a. Fase 0 - Acquisizione dei dati ambientali ed urbanistici: fase di predisposizione del *Piano di Classificazione Acustica* in cui vengono acquisiti i dati cartografici, urbanistici ed ambientali necessari per un'analisi territoriale approfondita, finalizzata all'elaborazione di un *Piano di Classificazione Acustica* coordinato con gli altri strumenti di governo del territorio.
- b. Fase I - Analisi delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C., determinazione delle corrispondenze tra classi di destinazione d'uso e classi acustiche ed elaborazione della bozza di Classificazione Acustica: fase di predisposizione del *P.C.A.* in cui vengono analizzate le Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C. individuando, ove possibile, una connessione diretta con le definizioni delle classi acustiche del *D.P.C.M. 14/11/1997*. Attraverso tale procedura si stabilisce una classe acustica per ogni destinazione d'uso del P.R.G.C. Per le destinazioni d'uso del suolo per le quali non è possibile un'identificazione univoca di classificazione acustica si indica, in questa fase, l'intervallo di variabilità; per le destinazioni d'uso del suolo per le quali non è possibile dedurre alcuna indicazione sulla classificazione acustica si adotta una classe "indeterminata". Nell'analisi non viene considerata la presenza di infrastrutture dei trasporti in quanto soggette a specifiche norme.
- c. Fase II - Analisi territoriale di completamento e perfezionamento della bozza di Classificazione Acustica: fase di predisposizione del *Piano di Classificazione Acustica* in cui viene effettuata un'approfondita analisi territoriale "diretta" di tutte le aree a cui non è stato possibile assegnare univocamente una classe acustica. In particolare vengono svolti una serie di sopralluoghi finalizzati a determinare il reale utilizzo di quelle porzioni di territorio la cui destinazione d'uso non ha permesso l'identificazione di una corrispondente classe acustica secondo il *D.P.C.M. 14/11/1997*. In questa fase vengono inoltre recepite le informazioni tecniche-politiche fornite dall'Amministrazione Comunale che integrano quelle derivanti dalla lettura del P.R.G.C. e dall'analisi territoriale.
- d. Fase III - Omogeneizzazione della Classificazione Acustica e individuazione delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, oppure mobile, oppure all'aperto: fase di predisposizione del *Piano di Classificazione Acustica* in cui al fine di evitare un *Piano di Classificazione Acustica* eccessivamente parcellizzato e quindi non attuabile in pratica, si applica la procedura di omogeneizzazione definita all'interno delle Linee Guida regionali. Attraverso tale criterio metodologico si procede ad uniformare la classe acustica delle aree a diversa destinazione d'uso costituenti l'isolato (unità territoriale minima di riferimento), applicando questo processo solo a quelle superfici che hanno una dimensione inferiore a 12.000 m² (valore limite definito per garantire la compatibilità acustica tra aree a contatto aventi un solo salto di classe acustica). Nell'ambito di tale fase vengono inoltre individuate le aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, o mobile, oppure all'aperto.
- e. Fase IV - Inserimento delle fasce "cuscinetto" e delle fasce di pertinenza delle infrastrutture dei trasporti: fase di predisposizione del *Piano di Classificazione Acustica* in cui si procede, ove possibile, ad inserire delle fasce "cuscinetto" digradanti, aventi dimensioni pari almeno a 50 m e valori limite decrescenti di 5 dB(A) finalizzate al rispetto del divieto di accostamento critico. Secondo scopo di questa fase è l'inserimento delle fasce di pertinenza delle infrastrutture di

trasporto, previste all'art. 3 comma 2 della *Legge 447/95*, il quale dovrà avvenire con operazioni differenziate a seconda della tipologia dell'infrastruttura in esame.

- f. accostamento critico: l'accostamento di aree i cui valori di qualità differiscono in misura superiore a 5 dB(A);
 - g. accostamenti critici rimossi: accostamenti critici presenti al termine della Fase II che, in seguito ad operazioni di omogeneizzazione (Fase III) sono stati eliminati;
 - h. accostamenti critici residui: accostamenti critici che non è stato possibile eliminare in Fase III (attraverso il processo di omogeneizzazione) o in Fase IV (per mezzo dell'inserimento di fasce cuscinetto);
 - i. revisione del Piano di Classificazione: ogni variazione al *Piano di Classificazione Acustica* conseguente a nuove previsioni, variazioni o attuazioni dei piani e programmi di cui all'Art. 11.
 - j. modifica del Piano di Classificazione: ogni variazione al *Piano di Classificazione Acustica* indipendente da nuove previsioni, variazioni o attuazioni dei piani e programmi di cui all'Art. 11.
2. Si rimanda al Regolamento Comunale per la Tutela dall'inquinamento Acustico della Città di Torino per le ulteriori definizioni.

TITOLO II CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

Art. 3 Zone omogenee

1. Le zone omogenee sono classificate secondo le seguenti classi di destinazione d'uso:
 - a. CLASSE I - Aree particolarmente protette. Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
 - b. CLASSE II - Aree prevalentemente residenziali. Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.
 - c. CLASSE III - Aree di tipo misto. Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali, aree rurali interessate da attività che impiegano di macchine operatrici.
 - d. CLASSE IV - Aree di intensa attività umana. Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali ed uffici, con presenza di attività artigianali, le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.
 - e. CLASSE V - Aree prevalentemente industriali. Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
 - f. CLASSE VI - Aree esclusivamente industriali. Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.
2. I limiti relativi alle zone omogenee sono definiti all'Art. 7 delle presenti norme.

Art. 4 Fasce Cuscinetto

1. Le fasce cuscinetto sono parti di territorio non completamente urbanizzate, ricavate da una o più aree in accostamento critico; di norma le fasce cuscinetto sono delimitate da confini paralleli e distanti almeno 50 m.
2. Le fasce cuscinetto sono classificate secondo le zone omogenee di cui all'Art. 3 delle presenti norme.
3. Le fasce cuscinetto delineate ai sensi dell'art. 6, comma 3 della *L.R. 52/2000*, determinano una discordanza tra il clima acustico confacente alla destinazione d'uso prevista dal P.R.G.C. ed i limiti di immissione ed emissione fissati dalla classe acustica delle fasce medesime.

4. Al fine di prevenire gli effetti potenziali derivanti dalle condizioni di cui al comma 3 del presente articolo i nuovi edifici classificati in una o più classi superiori a quella definita nella fase di omogeneizzazione della classificazione acustica (Fase III) e per i quali, ai sensi del Regolamento Comunale per la Tutela dall'Inquinamento Acustico, deve essere predisposta valutazione previsionale di clima acustico, devono essere oggetto di collaudo acustico in opera nell'ambito della Relazione Conclusiva di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici, redatta ai sensi del Regolamento Comunale per la Tutela dall'Inquinamento Acustico.
5. Gli impianti produttivi sia di beni sia di servizi che provocano rumore o le attività rumorose devono rispettare i limiti definiti dalle fasce cuscinetto.
6. In situazioni particolari laddove necessario e realizzabile sotto il profilo tecnico economico, la fascia cuscinetto è altresì utilizzata per localizzare interventi di protezione acustica passiva.

Art. 5 Ambiti da trasformare

1. Gli Ambiti da trasformare vengono individuati in relazione alle previsioni del P.R.G. per le Zone di Trasformazione (ZUT) e per le Aree da Trasformare per Servizi (ATS) (artt. 15 e 20 delle N.U.E.A. del P.R.G.).
2. Gli Ambiti da trasformare sono classificati secondo le zone omogenee di cui all'Art. 3 delle presenti norme.
3. L'attuazione della trasformazione degli ambiti di cui al comma 1 del presente articolo avviene nel rispetto dei limiti previsti dal *Piano di Classificazione Acustica*, realizzando, ove necessario, interventi di risanamento acustico.
4. Le procedure relative agli Ambiti da trasformare sono soggette alle disposizioni di cui al TITOLO V delle presenti norme.

Art. 6 Zone particolari

1. Fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto
 - a. I valori limite assoluti di inquinamento acustico di cui all'Art. 7 delle presenti norme non si applicano alle emissioni rumorose prodotte dalle infrastrutture dei trasporti all'interno delle fasce di pertinenza (individuate dai relativi decreti attuativi) delle infrastrutture di trasporto presenti sul territorio della Città. All'esterno di tali fasce dette sorgenti concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione.
 - b. All'interno delle fasce di pertinenza, le singole sorgenti sonore diverse dalle infrastrutture di trasporto devono rispettare i limiti di cui all'Art. 7, comma 1, lettera a delle presenti norme. Le sorgenti sonore diverse dalle infrastrutture di trasporto devono rispettare, nel loro insieme, i limiti di cui alla i limiti di cui all'Art.

7, comma 1, lettera b, secondo la classificazione che a quella porzione di territorio viene assegnata.

- c. I valori di attenzione non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie ed aeroportuali (art. 6, comma 3 del *D.P.C.M. 14/11/1997*).

2. Fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto stradali

- a. Le fasce territoriali di pertinenza acustica delle infrastrutture di trasporto stradali sono individuate ai sensi dell'art. 3 del *D.P.R. "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447", n. 142 del 30 marzo 2004*.
- b. Nel caso di fasce divise in due parti si dovrà considerare una prima parte più vicina all'infrastruttura denominata fascia A ed una seconda, più distante, denominata fascia B.
- c. Nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture in affiancamento ad una esistente, la fascia di pertinenza acustica si calcola a partire dal confine dell'infrastruttura preesistente.
- d. Fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture stradali esistenti e assimilabili

TIPO DI STRADA (secondo Codice della Strada)	SOTTOTIPI ACUSTICI (secondo norme CNR 1980 e direttive PUT)	AMPIEZZA FASCIA [m]
A Autostrada		100 (fascia A)
		150 (fascia B)
B Extraurbana principale		100 (fascia A)
		150 (fascia B)
C Extraurbana secondaria	Ca (strade a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980)	100 (fascia A)
		150 (fascia B)
	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)
		50 (fascia B)
D Urbana di scorrimento	Da (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100
	Db (tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100
E Urbana di quartiere		30
F Locale		30

e. Fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture stradali di nuova realizzazione

TIPO DI STRADA (secondo Codice della Strada)	SOTTOTIPI ACUSTICI (secondo D.M. 6/11/01)	AMPIEZZA FASCIA [m]
A Autostrada		250
B Extraurbana principale		250
C Extraurbana secondaria	C1	250
	C2	150
D Urbana di scorrimento		100
E Urbana di quartiere		30
F Locale		30

f. All'interno delle rispettive fasce di pertinenza le infrastrutture di trasporto stradali devono rispettare i limiti di cui all'art. 9 delle presenti norme.

3. Fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto ferroviarie

- a. Le fasce territoriali di pertinenza acustica delle infrastrutture di trasporto ferroviarie sono individuate ai sensi dell'art. 3, comma 1 del *D.P.R. "Regolamento recante norme di esecuzione dell'art. 11 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario", n. 459 del 18 novembre 1998*. A partire dalla mezzzeria dei binari esterni e per ciascun lato sono fissate fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture di trasporto ferroviarie della larghezza di:
- i. m 250 per le infrastrutture esistenti (o loro varianti) e per le infrastrutture di nuova realizzazione in affiancamento a quelle esistenti nonché per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 km/h. Tale fascia viene suddivisa in due parti: la prima più vicina all'infrastruttura, della larghezza di 100 m denominata fascia A; la seconda più distante dall'infrastruttura, della larghezza di 150 m denominata fascia B;
 - ii. m 250 per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200 km/h.
- b. Nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture in affiancamento ad una esistente, la fascia di pertinenza si calcola a partire dal binario esterno preesistente.
- c. All'interno delle rispettive fasce di pertinenza le infrastrutture di trasporto ferroviarie devono rispettare i limiti di cui all'Art. 9 delle presenti norme.

4. Aree adibite a manifestazioni temporanee

- a. Ai sensi dell'art.6, comma 1, lettera c) della *L.R. 52/2000 il Piano di Classificazione Acustica* della Città individua le aree all'interno delle quali possono svolgersi manifestazioni a carattere temporaneo, o mobile, oppure all'aperto.

- b. La regolamentazione delle manifestazioni temporanee e gli spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile è stabilita dal *Regolamento Comunale per la Tutela dall'Inquinamento Acustico*.
- c. L'elenco siti per lo svolgimento di manifestazioni temporanee è riportato all'interno dell'Allegato A delle presenti norme.

TITOLO III LIMITI ACUSTICI

Art. 7 Limiti di Zona

1. In applicazione del *D.P.C.M. 14/11/97*, per ciascuna classe acustica in cui è suddiviso il territorio, sono definiti i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, distinti per i periodi diurno (ore 06,00-22,00) e notturno (ore 22,00-06,00).

a. Valori Limite Assoluti di Emissione

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO		VALORI LIMITE DI EMISSIONE (dB(A))	
		Periodo diurno (6÷22)	Periodo notturno (22÷6)
I	aree particolarmente protette	45	35
II	aree ad uso prevalentemente residenziale	50	40
III	aree di tipo misto	55	45
IV	aree di intensa attività umana	60	50
V	aree prevalentemente industriali	65	55
VI	aree esclusivamente industriali	65	65

b. Valori Limite Assoluti di Immissione

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO		VALORI LIMITE DI IMMISSIONE (dB(A))	
		Periodo diurno (6÷22)	Periodo notturno (22÷6)
I	aree particolarmente protette	50	40
II	aree ad uso prevalentemente residenziale	55	45
III	aree di tipo misto	60	50
IV	aree di intensa attività umana	65	55
V	aree prevalentemente industriali	70	60
VI	aree esclusivamente industriali	70	70

c. Valori Limite Assoluti di Qualità

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO		VALORI LIMITE DI QUALITÀ (dB(A))	
		Periodo diurno (6÷22)	Periodo notturno (22÷6)
I	aree particolarmente protette	47	37
II	aree ad uso prevalentemente residenziale	52	42
III	aree di tipo misto	57	47
IV	aree di intensa attività umana	62	52
V	aree prevalentemente industriali	67	57
VI	aree esclusivamente industriali	70	70

2. valori di attenzione sono specificati all'art.6, comma 1 del *D.P.C.M. 14/11/1997*.

Art. 8 Limiti delle infrastrutture di trasporto stradali

1. In applicazione di quanto stabilito dal *D.P.R. 142/2004* all'interno delle rispettive fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali esistenti, del loro ampliamento in sede, delle loro varianti, delle nuove infrastrutture in affiancamento a quelle esistenti e delle infrastrutture di nuova realizzazione sono definiti i seguenti valori limite assoluti di immissione del rumore:

- a. Valori Limite Assoluti di Immissione per le infrastrutture di trasporto stradali esistenti e assimilabili

TIPO DI STRADA	SOTTOTIPO ACUSTICO	VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE (dB(A))			
		Scuole, ospedali, case di cura e riposo*		Altri ricettori	
		Periodo diurno (6÷22)	Periodo notturno (22÷6)	Periodo diurno (6÷22)	Periodo notturno (22÷6)
A		50	40	70 (fascia A)	60 (fascia A)
				65 (fascia B)	55 (fascia B)
B		50	40	70 (fascia A)	60 (fascia A)
				65 (fascia B)	55 (fascia B)
C	Ca	50	40	70 (fascia A)	60 (fascia A)
				65 (fascia B)	55 (fascia B)
	Cb	50	40	70 (fascia A)	60 (fascia A)
				65 (fascia B)	55 (fascia B)
D	Da	50	40	70	60
	Db	50	40	65	55
E		50	40	65	55
F		50	40	65	55

*per le scuole vale solo il diurno

- b. Valori Limite Assoluti di Immissione per le infrastrutture di trasporto stradali di nuova realizzazione

TIPO DI STRADA	SOTTOTIPO ACUSTICO	VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE (dB(A))			
		Scuole*, ospedali, case di cura e riposo		Altri ricettori	
		Periodo diurno (6÷22)	Periodo notturno (22÷6)	Periodo diurno (6÷22)	Periodo notturno (22÷6)
A		50	40	65	55
B		50	40	65	55
C	C1	50	40	65	55
	C2	50	40	65	55
D		50	40	65	55
E		50	40	65	55
F		50	40	65	55

*per le scuole vale solo il diurno

2. Qualora i valori di cui all'Art. 8, comma 1, lettere a e b, al di fuori della fascia di pertinenza, i valori indicati all'Art. 7 comma 1, lettera a delle presenti norme non siano

tecnicamente conseguibili, ovvero qualora in base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale si evidenzii l'opportunità di procedere ad interventi diretti sui recettori, deve essere assicurato il rispetto dei seguenti limiti:

- 35 dB(A) Leq notturno per ospedali, case di cura e case di riposo;
 - 40 dB(A) Leq notturno per tutti gli altri ricettori di carattere abitativo;
 - 45 dB(A) Leq diurno per le scuole.
3. Il rispetto dei limiti di cui al comma 2 del presente articolo deve essere valutato al centro della stanza, a finestre chiuse, all'altezza di 1,5 metri dal pavimento.

Art. 9 Limiti delle infrastrutture di trasporto ferroviarie

1. In applicazione di quanto stabilito dal *D.P.R. 459/98* all'interno delle rispettive fasce di pertinenza delle infrastrutture esistenti, delle loro varianti, delle infrastrutture di nuova realizzazione in affiancamento ad infrastrutture esistenti e delle infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 km/h, nonché delle infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200 km/h, sono definiti i seguenti valori limite assoluti di immissione del rumore:

		VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE (dB(A))	
		Periodo diurno (6÷22)	Periodo notturno (22÷6)
Velocità di progetto non superiore a 200 km/h	scuole, ospedali, case di cura e case di riposo	50	40 (non si applica alle scuole)
	Fascia A (come definita alla lettera a del punto 1.3.1.1 delle presenti N.d.A.)	70	60
	Fascia B (come definita alla lettera a del punto 1.3.1.1 delle presenti N.d.A.)	65	55
Velocità di progetto superiore a 200 km/h	scuole, ospedali, case di cura e case di riposo	50	40 (non si applica alle scuole)
	Fascia (come definita alla lettera b del punto 1.3.1.1 delle N.d.A.)	65	55

2. Qualora i valori di cui al comma 1 del presente articolo, al di fuori della fascia di pertinenza, i valori indicati all'Art. 7 comma 1, lettera a, non siano tecnicamente conseguibili, ovvero qualora in base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale si evidenzii l'opportunità di procedere ad interventi diretti sui ricettori, deve essere assicurato il rispetto dei seguenti limiti:
- 35 dB(A) Leq notturno per ospedali, case di cura e case di riposo;
 - 40 dB(A) Leq notturno per tutti gli ricettori di carattere abitativo;
 - 45 dB(A) Leq diurno per le scuole.
3. Il rispetto dei limiti di cui al comma 2 del presente articolo deve essere valutato al centro della stanza, a finestre chiuse, all'altezza di 1,5 metri dal pavimento.

TITOLO IV VARIAZIONI DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

Art. 10 Modifiche e revisioni della Classificazione acustica

1. Le modifiche e le revisioni del *Piano di Classificazione Acustica* devono essere predisposte conformemente ai “*Criteri per la classificazione acustica del territorio*”, allegato alla *Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte, 6 agosto 2001, n°85-3802, “Linee guida per la classificazione acustica del territorio”* ed emanato ai sensi dell’art.3, comma 3, lettera a), della *L.R. 52/2000* e s.m.i.
2. Le procedure di approvazione di modifiche o revisioni del *Piano di Classificazione Acustica* sono adottate ai sensi dell’art. 7 della *L.R. 52/2000*.
3. L’approvazione della documentazione di verifica di compatibilità di cui all’Art. 12, redatta secondo quanto prescritto all’Art. 13, comporta la contestuale adozione degli eventuali elaborati di revisione al *Piano di Classificazione Acustica*.
4. Non costituiscono modifiche e revisioni del Piano di Classificazione Acustica:
 - a. le correzioni di errori materiali, nonché gli atti che eliminano contrasti fra enunciati dello stesso strumento e per i quali sia evidente ed univoco il rimedio;
 - b. gli aggiornamenti grafici dei confini delle zone omogenee a seguito di modifiche agli strumenti urbanistici comunali di cui all’Art. 11, commi 2 e 3;
5. I contatti critici evidenziati da variazioni di cui al comma 4 del presente articolo costituiscono conferma di accostamenti critici di prima classificazione.
6. Le variazioni del *Piano di Classificazione Acustica* di cui al comma 4 sono assunte dalla Città con deliberazione consiliare; la deliberazione medesima è trasmessa alla Provincia e agli eventuali comuni limitrofi interessati, unitamente all’aggiornamento del *Piano di Classificazione Acustica*.

TITOLO V DISCIPLINA DELLE TRASFORMAZIONI URBANISTICO-TERRITORIALI

Art. 11 Trasformazioni urbanistico-territoriali oggetto di verifica di compatibilità

1. La disciplina delle trasformazioni urbanistico-territoriali ed edilizie concorre al rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore nell'ambiente esterno ed abitativo definiti dal *Piano di Classificazione Acustica*.
2. Ai sensi dell'articolo 5, comma 4 della *L.R. 52/2000*, ogni modifica (ovvero revisione o variante) degli strumenti urbanistici comunali comporta la contestuale *Verifica di Compatibilità* rispetto al *Piano di Classificazione Acustica* e l'eventuale revisione dello stesso, limitatamente alle porzioni di territorio interessate dal punto di vista acustico.
3. La *Verifica di Compatibilità* e l'eventuale revisione del *Piano di Classificazione Acustica* è prevista altresì in caso di adozione e/o approvazione di:
 - a. accordi, piani, programmi urbanistici o studi unitari d'ambito (e loro rispettive varianti o variazioni) per l'attuazione del P.R.G.;
 - b. strumenti urbanistici esecutivi o titoli convenzionati (e loro rispettive varianti o variazioni) per l'attuazione del P.R.G.;
 - c. piani e programmi soggetti a verifica di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 20 della *L.R. n. 40 del 14/12/98 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione"*.
4. La *Verifica di Compatibilità* rispetto al *Piano di Classificazione Acustica* relativa alla trasformazione per sub-ambiti degli Ambiti da Trasformare, viene predisposta contestualmente allo studio unitario esteso all'intero ambito o a più ambiti qualora le schede ne prescrivano la trasformazione unitaria. La verifica di compatibilità viene sottoposta a revisione nei casi in cui si verificano attuazioni di sub-ambiti in tempi differenti.
5. La regolamentazione delle procedure relative agli Strumenti Urbanistici Esecutivi, al rilascio di Permessi e Autorizzazioni è stabilita dal Regolamento Comunale per la Tutela dall'Inquinamento Acustico.

Art. 12 Documentazione di Verifica di Compatibilità

1. La documentazione di *Verifica di Compatibilità* è predisposta al fine di dimostrare la coerenza delle scelte urbanistico-territoriali rispetto al *Piano di Classificazione Acustica*, ovvero che la sua eventuale revisione rispetta i criteri definiti nella *D.G.R. n.85-3802 del 06/08/01 "L.R. n.52/2000, art. 3, comma 3, lettera a). Linee guida per la classificazione acustica del territorio"* e s.m.i.
2. La *Verifica di Compatibilità* è predisposta nell'ambito delle procedure di adozione e/o approvazione dei provvedimenti di cui all'Art. 11, commi 2 e 3.

3. La *Verifica di Compatibilità* predisposta nell'ambito delle procedure di adozione e approvazione dei provvedimenti di cui all'Art. 11, comma 3, lettere a) e b) è sottoposta a revisione in caso di attuazioni parziali diverse a quanto originariamente previsto.
4. La *Verifica di Compatibilità* è predisposta dal soggetto proponente le modifiche o le trasformazioni urbanistico-territoriali di cui all'Art. 11, commi 2 e 3.
5. La documentazione di *Verifica di Compatibilità* è redatta ad opera di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale, secondo quanto precisato all'Art. 13.
6. La *Verifica di Compatibilità* può prevedere prescrizioni normative e indicazioni puntuali circa modalità e oneri di intervento al fine di risanare o evitare l'insorgenza di situazioni acusticamente critiche.
7. La *Verifica di Compatibilità* predisposta ai sensi dell'Art. 11, commi 2 e 3, qualora le destinazioni d'uso consentano ovvero siano previste tipologie di insediamento soggette a valutazione previsionale di clima acustico in prossimità di opere e attività soggette a valutazione previsionale di impatto acustico, deve prevedere per casi di particolare criticità una campagna di rilievi fonometrici o simulazioni finalizzate alla caratterizzazione acustica delle aree.

Art. 13 Contenuti della documentazione di Verifica di Compatibilità

1. L'elaborato della *Verifica di Compatibilità* rispetto al *Piano di Classificazione Acustica*, redatto in conformità a quanto previsto dal punto 5 della *D.G.R. 6 agosto 2001, n. 85 – 38021 "Criteri per la classificazione acustica del territorio"*, deve presentare:
 - a. la relazione descrittiva dell'ipotesi di classificazione acustica delle aree oggetto di verifica. Tale relazione deve contenere:
 - i. l'analisi delle norme urbanistiche relative alle aree oggetto di verifica e l'individuazione delle connessioni tra le definizioni delle destinazioni d'uso del suolo e le classi acustiche del *D.P.C.M. 14/11/1997*;
 - ii. l'elenco delle aree cui non è stato possibile assegnare univocamente una classe acustica durante la Fase I e la classe attribuita a ciascuna,
 - iii. l'analisi derivante dalla Fase II, relativa alla fase di progetto per l'area oggetto di verifica e allo stato di fatto per le aree ad essa limitrofe;
 - iv. gli accostamenti critici rimossi durante la fase di omogeneizzazione;
 - v. la verifica del rispetto delle disposizioni di cui all'Art. 6, comma 3 della *L.R. 52/00* e del punto 6 dei criteri generali della *D.G.R. 6 agosto 2001, n. 85 – 38021 "Criteri per la classificazione acustica del territorio"*;
 - b. gli estratti cartografici del *Piano di Classificazione Acustica* vigente delle aree oggetto di verifica e delle aree ad esse confinanti nelle Fasi II, III e IV;
 - c. gli estratti cartografici rappresentanti l'ipotesi di classificazione acustica delle aree oggetto di verifica e delle aree ad esse confinanti riferita alle Fasi II, III e IV.
2. L'elaborato della *Verifica di Compatibilità* deve evidenziate in modo approfondito, anche cartograficamente, le previsioni relative a strutture scolastiche e assimilabili, ospedali,

residenze sanitarie assistenziali, parchi o porzioni dei medesimi, anche qualora gli stessi siano previsti all'interno di aree a destinazione mista.

TITOLO VI PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO

Art. 14 Piano di Risanamento Acustico Comunale

1. Il *Piano di Risanamento Acustico Comunale* viene predisposto dalla Città qualora, in fase di classificazione acustica delle zone già urbanizzate, a causa delle preesistenti destinazioni d'uso del territorio, non sia possibile rispettare la disposizione di cui all'articolo 6, comma 3, della *L.R. 52/2000*, così come nel caso di superamento dei valori di attenzione.
2. Il *Piano di Risanamento Acustico Comunale* è altresì adottato nel caso in cui la Città intenda perseguire i valori di qualità.
3. Il *Piano di Risanamento Acustico Comunale*, redatto in conformità all'articolo 7 della *L.447/1995*, sotto la responsabilità di tecnico competente in acustica ambientale, viene predisposto entro 12 mesi dall'adozione del *Piano di Classificazione Acustica* o dalla verifica del superamento dei valori di attenzione.
4. Il *Piano di Risanamento Acustico* contiene:
 - a. l'individuazione della tipologia ed entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da risanare individuate ai sensi della *Classificazione Acustica*;
 - b. l'individuazione dei soggetti a cui compete l'intervento;
 - c. l'indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi per il risanamento;
 - d. la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari;
 - e. le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.
5. Il *Piano di Risanamento Acustico* è finalizzato a pervenire in tempi certi alla bonifica dall'inquinamento acustico, anche mediante la rilocalizzazione delle sorgenti sonore estranee al contesto.

TITOLO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 15 Norme transitorie e finali

1. Le disposizioni delle presenti Norme Tecniche di Attuazione si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali o regionali. In questo caso, in attesa della formale modifica delle presenti Norme Tecniche di Attuazione, si applicano le sopravvenute norme statali o regionali